

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANESI, TURRONI, MALVEZZI, GODINO, FONNESU, MAMMOLA, BOSISIO, DEVECCHI, MENEGON, MICHIELON, CECCONI, CORLEONE, DE BENETTI, RAVETTA, PECORARO SCANIO, PAISSAN, FUMAGALLI, PROCACCI, REALE, FORMENTI, SCALIA, NOVELLI, MATTIOLI, SCANU, MASELLI, GATTO, EMILIANI, UCCHIELLI, COCCI, DUCA, BECCHETTI, GORI

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente il ripristino della denominazione autentica della provincia di Massa-Carrara in provincia di Massa e Carrara

Presentata il 12 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 2 del regio decreto 16 dicembre 1938, n. 1860, ha modificato la denominazione della « provincia di Massa e Carrara » in « provincia di Apuania », successivamente, l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, stabiliva che la « provincia di Apuania » riprendesse l'antica denominazione. Solamente che, per un errore materiale, nell'articolo citato, si parla di provincia di « Massa-Carrara » anziché di « Massa e Carrara ». Dal disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946, si evince con chiarezza che la volontà del legislatore era quella del ripristino della vecchia denominazione e, cioè, quella di « Massa e Carrara ». Quest'errore formale

è divenuto, negli anni, sostanziale in quanto quest'errata denominazione, e cioè « Massa-Carrara » o « Massa Carrara », ha contribuito, dal dopoguerra, ad alimentare una disinformazione (complice anche una certa stampa superficiale) storico-geografica che ha fatto ritenere a molti che le due città (che corrispondono a due comuni ben delimitati) fossero una o che un nome fosse l'aggettivazione dell'altro (basti pensare alle diverse « Massa » esistenti in Italia). Non parliamo poi dei disagi di coloro che si recavano e si recano in una città credendo di essere nell'altra.

Ripercussioni si sono avute anche a livello amministrativo, postale e, talvolta, legislativo con il frequente scambio dei due comuni.

L'attuale formulazione, pertanto, costituisce un danno rilevante alle due città di Massa e Carrara che, pur avendo pari dignità e importanza, hanno storia, tradizioni e caratteristiche socio-economiche diverse, meritevoli di essere tutelate e riconosciute.

Non è un caso, pertanto, che l'ordinamento post-unitario riconosca in Carrara un ruolo di comprimarietà denominando la provincia « Massa e Carrara ». Tale principio trova conferma, infatti, oltretutto nell'istituzione della cosiddetta « provincia bicefala » di « Massa e Carrara » anche in quella di « Pesaro e Urbino ». In entrambi i casi, le due città hanno pari « ruoli e dignità » nella denominazione della provincia: in quanto ambedue, già sedi di principato o di ducato, nonché comuni di particolare rilevanza e qualificazione culturale, economica ed amministrativa per i rispettivi circondari provinciali [Carrara, ad esempio, è sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Cassa di risparmio, dell'Accademia di belle arti, dell'unità sanitaria locale, nonché degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)].

Risulta evidente, pertanto, che le indicate ragioni storiche dalle quali hanno origine le province « bicefale » ed il « pari ruolo » e la « pari dignità » delle città alle quali si intitolano, presuppone l'uso, fra queste, della congiunzione « e » e non del « trattino d'unione ».

L'uso del « trattino di unione » potrebbe essere, invece, grammaticalmente e lessicalmente giustificato nel caso di « province policefale », come, ad esempio, per la neonata provincia di « Verbano-Cusio-Ossola ».

La denominazione di « Massa e Carrara » trova conferma anche storicamente e internazionalmente dal Trattato di Vienna del 1815, che ha dato l'assetto all'Europa post-napoleonica, ove si fa esplicita menzione del « Principato di Carrara » e del « Ducato di Massa », e, nell'insieme, del « Ducato di Massa e Carrara ».

La presente proposta di legge, di un solo articolo, vuole restituire, alla cittadinanza apuana ed al Paese tutto, la verità storico-geografica e tutelare il prestigio delle due città di Massa e di Carrara, correggendo l'errore materiale contenuto nella formulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART 2. — 1. La provincia di Massa-Carrara assume l'originaria denominazione di provincia di Massa e Carrara e il capoluogo resta stabilito nel comune di Massa ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2409
Lire 500